



Regione Lombardia

Giunta Regionale

Presidenza

D.C. Programmazione Integrata

Data: Milano, 4 maggio 2010.

Protocollo: A1.2010.0056858.

Oggetto: Risoluzione n. 1/2010. ONLUS. Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà e dell'IRAP, ai sensi dell'art. 44, commi 8 e 9, e dell'art. 77, commi 1 e 2, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

§ 1. Natura dell'agevolazione fiscale regionale a favore delle ONLUS.

Sono pervenute richieste di chiarimento da parte di diversi enti circa le modalità di riconoscimento dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica di proprietà e dell'IRAP come previsto all'articolo 44, commi 8 e 9, e all'articolo 77, commi 1 e 2, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10. Con gli articoli citati il legislatore regionale ha voluto riconoscere un'agevolazione fiscale, di tipo soggettivo, limitata all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e dell'IRAP in attuazione di quanto previsto dall'art. 21 del d.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Pertanto, il riconoscimento dell'agevolazione, indipendentemente dall'assunzione di un formale provvedimento da parte della Regione, è attribuibile alle ONLUS in quanto tali e per ciascun periodo d'imposta nel corso del quale sono soddisfatti i requisiti soggettivi stabiliti dalla norma regionale in oggetto e dalle disposizioni di carattere generale recate dagli articoli 10 e 11 del citato d.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni e integrazioni.

§ 2. Effetti dell'agevolazione in materia di tassa automobilistica regionale.

Facendo seguito alle argomentazioni precedenti ne deriva che, relativamente all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, le ONLUS aventi sede in Lombardia non sono obbligate alla presentazione di apposita domanda per il riconoscimento

del beneficio in capo ai veicoli di proprietà delle stesse. A tal proposito, infatti, il riformato sistema Gestionale della Tassa Automobilistica regionale è in grado di associare al codice fiscale delle ONLUS risultante nei registri regionali di cui all'art. 10, comma 8, del d.Lgs. n. 460/97 ovvero all'Anagrafe delle ONLUS, di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo, i veicoli di proprietà secondo le risultanze del Pubblico Registro Automobilistico attribuendo alle stesse la condizione di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i periodi d'imposta in cui il veicolo risulti di proprietà della medesima ONLUS e la stessa permanga in tale condizione.

Permane, in ogni caso, l'obbligo di presentazione della domanda di esenzione per gli enti che svolgono attività istituzionali ma che destinano alle azioni di Protezione Civile e Vigilanza Ecologica i veicoli di proprietà e della cui destinazione resti traccia sulla carta di circolazione o mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'ente. Tale enti, pertanto, poiché l'esenzione costituisce un'analogia agevolazione ma di tipo oggettivo, dovranno presentare apposita istanza di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica alla competente struttura tributaria regionale corredata dell'elenco dei veicoli adibiti alle azioni di Protezione Civile e Vigilanza Ecologica e della fotocopia della relativa carta di circolazione sulla quale risulti annotata la corrispondente destinazione d'uso ovvero autocertificazione secondo le modalità stabilite nel d.P.R. n. 445/2000. Conseguentemente è obbligo dell'ente comunicare le variazioni inerenti le destinazioni d'uso dei veicoli esentati entro 60 giorni dalla data dell'evento modificativo.

Nel caso di veicoli acquisiti dall'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale in regime di locazione finanziaria non essendo possibile, neanche in via interpretativa, attribuire alla stessa la proprietà del veicolo, non è ammissibile l'agevolazione fiscale *de qua* non sussistendo il requisito soggettivo previsto dal più volte citato art. 44, comma 8, della legge regionale n. 10/2003.

§ 3. Effetti dell'agevolazione in materia di IRAP.

Le medesime considerazioni di carattere generale espresse al § 1. restano valide anche per l'agevolazione in favore delle ONLUS anche in materia di IRAP come previsto dall'articolo 77, commi 1 e 2, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10. Pertanto, gli enti iscritti all'anagrafe unica delle ONLUS ovvero ai registri regionali di cui agli articoli 11 e 10, comma 8, del d.Lgs. n. 460/97, aventi sede legale in Regione Lombardia non sono obbligate a presentare alla Regione la domanda di esenzione dal versamento dell'IRAP. Infatti, il diritto all'esenzione dal versamento dell'IRAP per le sopracitate organizzazioni si perfeziona dal momento dell'iscrizione nella richiamata anagrafe unica o nei registri regionali citati. Rimane fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IRAP. Per le ONLUS aventi sede legale fuori dal territorio lombardo, limitatamente alle unità locali per le quali l'IRAP dovrà essere versata a favore della Regione Lombardia, continua a sussistere l'obbligo della presentazione dell'istanza di esenzione dall'IRAP ai competenti uffici della medesima Regione.

§ 4. Semplificazione delle procedure per le ONLUS aventi sede legale in Regione Lombardia.

Al fine di semplificare le modalità di fruizione dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e dell'IRAP nonché ai soli fini di una ricognizione aggiornata dei beneficiari della misura e dei veicoli di proprietà degli stessi, i competenti uffici regionali provvederanno ad inviare apposita comunicazione confermativa dell'agevolazione e del parco veicolare per il quale non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica. Eventuali

difformità potranno essere segnalate secondo le modalità indicate nella medesima comunicazione o direttamente alla scrivente Unità Organizzativa.

IL DIRIGENTE
U.O. ENTRATE REGIONALI E
FEDERALISMO FISCALE
- Cesare Meletti -